

16929

N° 16929 SENT 2012
80783/08+45381 RGAC 2010
N° 5827 CRON 2012
Rep 14020/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Terza Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 80783, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, cui è riunita la causa n° 45381/10 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 27 dicembre 2011 e vertente

TRA (causa n° 80783/08)

MALDERA Luigi, BARBATO Antonio, NASSISI Anna, BARBATO Elisabetta, MANELLI Francesco, CALONGHI Giuliano, SCARPIS Maria Clotilde, DI VENANZO Delia, PERSIA Silvia, PERSIA Stefano, PERSIA Maria Rita, FOTI Alessandra, MARIOTTI Franco, FENELLI Maria, FENELLI Antonio, ALONZO Franco, BENEVENTO Angela, POMILIO Isabella, POLIDORI Fabrizio, POLIDORI Maria Cristina e OMNIA Srl, elettivamente domiciliati a Roma, via Antonio Bertoloni n° 44, presso lo studio dell'avv.to Giovanni de Vergottini, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Marco Petitto, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORI

E

CONSORZIO DI MARSIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Roma, via Giovanni Nicotera n° 29, presso lo studio dell'avv.to Antonio Quattrococchi Branca, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

ANTONANGELI Daniela, ANTONANGELI Carla, ANTONANGELI Paola, BELLAVITA Mirella, BUONO Antonino, DI CARLO Romolo, DI CARLO Andrea, DI CARLO Francesca, ZONFRILLI Giannina, DEL VESCOVO Armando e DE SANCTIS Giancarlo, elettivamente domiciliati a Roma, via Antonio Bertoloni n° 44, presso lo studio dell'avv.to Elisa Lenzi, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alle rispettive comparse di risposta,

E

ERZETTI Massimo, elettivamente domiciliato a Roma, via Nemorense n° 18, presso lo studio dell'avv.to Giunio E.V. Rizzelli e dell'avv.to Andrea Rizzelli, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

E

1

FL

FRANZELLETTI Franco, elettivamente domiciliato a Roma, via Nimorese n° 18, presso lo studio dell'avv.to Giunio E.V. Rizzelli e dell'avv.to Andrea Rizzelli, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

E

D'ANNA Grazia Maria, elettivamente domiciliata a Roma, via Nimorese n° 18, presso lo studio dell'avv.to Giunio E.V. Rizzelli e dell'avv.to Andrea Rizzelli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

E

LAVRA Giuseppe, TOCCI Ornella, SANTARELLI Patrizia, RICORDINI Adriana in proprio e quale amministratore di sostegno di RICORDINI Claudia, RICORDINI Dario Romano, DEL BRAVO Paolo, BITI Lidia, MACARIO Paolo, MACARIO Luca, OTTAVIANI Alessandro, MICCINELLI Guido, MARCONATO Filomena, CONTASTA Umberto, RICOTTI Aldo, RENZETTI Dante, CUTURI Giovanni, COVONE Carlo Maria, VITAGLIANO Elvira, elettivamente domiciliati a Roma, piazza Verbano n° 22, presso lo studio degli avv.ti Giunio E.V. Rizzelli e dell'avv.to Andrea Rizzelli, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

TREPICCIONE Stefano, DI ROCCO Angelo, BENUCCI Alvio, INFUSSI Luigi, CHIRICOTTO Enrico, PALMARA Domenico, PETRIZZI Primo, INESI Orietta, BRACAGLIA Marco Valerio e MARRONE Carla, elettivamente domiciliati a Roma, via Antonio Bertoloni n° 44, presso lo studio legale associato de Vergottini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni de Vergottini e Marco Petitto, che li rappresentano e difendono in forza di procure speciali in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTI

E

COMUNE DI TAGLIACOZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Pietro Borsieri n° 3, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Corapi, rappresentato e difeso dall'avv.to Herbert Simone, in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

E

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Roma, via Pietro Borsieri n° 3, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Corapi, da cui è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'avv.to Herbert Simone, in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

E

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELLA MONTAGNA CURIO, ASSEGNATA IN USO CIVICO ALLA FRAZIONE DI ROCCACERRO DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ),

in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata a Roma, via Pietro Borsieri n° 3, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Corapi, rappresentata e difesa dall'avv.to Herbert Simone, in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

E

BINI Giulia, elettivamente domiciliata a Roma, via Augusto Riboty n° 3, presso lo studio dell'avv.to Francesco Pettini e dell'avv.to Claudia Pettini, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

E

FERRARI CARPINO Cristiana, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di NONATO Maria Paola, elettivamente domiciliata a Roma, via Salaria n° 227, presso lo studio dell'avv.to Francesca Giansante, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di intervento,

INTERVENUTI

E TRA (causa n° 45381/10)

ANGELETTI Paolo, ANSUINI Orlandò, APPETTECCHIA Massimo, BALDUCCI Stefano, BATTAGLIESE Massimiliana, BENUCCI Alvio, BISCEGLIE Alberto, BORDONI Elide, BRACAGLIA Valerio, BRUZZESE Silvana, BUCCINO Agostino, CACCIANTE Laura, CALVITTI Michele, CANDI Enzo, CARDARELLI Lina, CASCIOLI Claudia, CAVALIERE Daniela, CELLA Fortunato, CERVETTI Piera, CHIRICOTTO Enrico, COLILLI Claudio, COMETTI Giuseppe, CONSOLI Mario, COSTANZI Maria, CURCI Gaia, DE ANGELIS Vincenzo, DE BERNARDINIS Stefania, DE CANDIA Giuseppe, DE NOBILI Paola, DE SANTIS Antonio, DELLA ROCCA Anna Maria, DI NEPI Maurizio, DI ROCCO Angelo, DI VALENTINI Massimo, DIOTALLEVI Daniele, ELISSANDRINI Maurizio, ESTEVAN y FERNANDEZ Paolo, FENELLI Maria, FERRI Pietro Paolo, FINI Domenico, GALLOTTA Carla, GALLUZZI Adele, GAMBERONI Antonella, GENTILI Piero, GIANCOTTI Giuseppe, GIAN SIRACUSA Carmelo, GIAN SIRACUSA Paola, GIULIANI Virginia, GRASSI Giorgio, GUERRICCHIO Francesca Maria, GUERRICCHIO Renato, IANIRO Irene, LANZI Maria Luisa, LATTANZI ANTINORI Giuliano, LETTA Anna Maria, LETTA Maria Grazia, LO BOSCO Angelo Aldo, LORENZETTI Massimo, MACCHIA Daniele, MADRUZZA Concetta, MALATESTA Sergio, MARANI Gabriella, MARCOTULLI Maria Grazia, MARRONE Carla, MARTINELLI Massimo, MASTRODICASA Vincenzo, MATTEI Carla, MATTEI Renato, MERCURI Maria Teresa, MIRABELLI Angeline Bella, MODESTI Massimo, MORELLO Maria, MORINI Roberta, MOROSI Guido, NEGRI Rita, NERI Ennio, NERI Luciano, OPPENHEIMER Luciano, PACE Mirella, PALMARA Domenico, PELLEGRINI Diana, PERROTTA Luciana, PIGNARBERI Franco, PIPPA Giuseppe, PROIETTI Francesco, RENZETTI Dante, RICCIARDI Giovanni, RICCIERI Giancarlo, RIGHETTI Agostino, RINALDI Anna, RIVA Giancarlo, ROCCHETTI Wilma, RUBINO Luciana, SALVATORE

Franco, SANTARELLI Patrizia, SANTONI Liliana, SARROCCO Nello, SAVARESE Elisabetta, SCARPIS Maria Clotilde, SEVERINI Fabio, SILVETRI Federico, LA SELLETTA SNC, SPURIO Cesare, STANGONI Luciana, SVEZIA Alessandro, TESTANI Antonella, TESTORE Elisabetta, TIGNANELLI Rosa, TIRATERRA Francesca, TOMASSETTI Derna, TORTORA Germano, TOSTI Paolo, TRINCA Gabriela, TRINCA Graziella, VANNACCI Gianfranco, VISCOLI Livio, VISTOLA Vincenzo e ZACCAGNO ^{FS} Dino, elettivamente domiciliati a Roma, via Po n° 43, presso lo studio dell'avv.to prof. Cesare Massimo Bianca, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Sirena e Francesco Cristiani in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

E

CONSORZIO DI MARSIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Roma, via Giovanni Nicotera n° 29, presso lo studio dell'avv.to Antonio Quattrococchi Branca, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTO

OGGETTO: controversia in materia di consorzio.

CONCLUSIONI:

(causa n° 80783/08)

per parte attrice Maldera e più (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): "Voglia il Tribunale adito in via preliminare dichiarare nulla la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/5/09 ovvero inammissibili e/o improcedibili le conclusioni ivi rassegnate nell'interesse del Consorzio di Marsia per difetto di mandato; in via principale, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, accogliere integralmente la domanda qui proposta, ed in particolare accertare che si è verificato quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, in quanto quest'ultimo è privo di qualsiasi funzione e/o motivazione, con ogni conseguenza di legge; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere avverata la circostanza prevista dall'art. 2 dello Statuto come causa di scioglimento del Consorzio di Marsia, rigettare comunque la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, e fissare il termine di un anno, o il diverso termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che il Consorzio di Marsia non ha più titolo per svolgere alcun servizio. Con compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle parti aderenti alle conclusioni che precedono e vittoria di spese di lire nei confronti degli eventuali contraddittori della domanda appena precisata";

per il Consorzio convenuto (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che quanto oggetto della domanda introdotta con atto di citazione notificato il 15/11/08 è inter partes coperto da giudicato e per l’effetto rigettare con ogni miglior formula ogni domanda ex adverso formulata; per l’effetto condannare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., gli attori al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata in favore del Consorzio di Marsia da liquidarsi in via equitativa e comunque nella misura non inferiore a 10.000,00 euro per ciascuno di essi”;

per il convenuto Erzetti (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, svolta anche nel presente atto dal deducente, accertato e dichiarato che si è verificato quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, in via principale dichiarare la cessazione e/o scioglimento del Consorzio di Marsia a far data dall’anno 1999 o, quantomeno, dall’anno 2002 o dall’anno 2009, essendo quest’ultimo privo di ogni e qualsiasi funzione o motivazione per intervenuto subentro di altro Ente (nella specie: il Comune di Tagliacozzo, l’Amministrazione Separata della Montagna Curio ed il Consorzio Stradale di Marsia); in subordine, comunque, riconosciuto e dichiarato che lo stesso Consorzio di Marsia non ha più titolo a svolgere alcuna funzione o servizio e nella denegata ipotesi non si ritenesse avverata la condizione di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia sin dal 1999 e/o dal 2002 e/o dal 2009, fissare un termine certo, non superiore all’anno, nel quale lo stesso Consorzio di Marsia debba ritenersi effettivamente sciolto. In ogni caso, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite”;

per la convenuta D’Anna (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, svolta anche nel presente atto dalla deducente, accertato e dichiarato che si è verificato quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, in via principale dichiarare la cessazione e/o scioglimento del Consorzio di Marsia a far data dall’anno 1999 o, quantomeno, dall’anno 2002, essendo quest’ultimo privo di ogni e qualsiasi funzione o motivazione per intervenuto subentro di altro Ente (nella specie: il Comune di Tagliacozzo, l’Amministrazione Separata della Montagna Curio); in subordine, comunque, riconosciuto e dichiarato che lo stesso Consorzio di Marsia non ha più titolo a svolgere alcuna funzione o servizio e nella denegata ipotesi non si ritenesse avverata la condizione di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia sin dal 1999 e/o dal 2002, fissare un termine certo, non superiore all’anno, nel quale lo stesso Consorzio di Marsia debba ritenersi effettivamente sciolto. In ogni caso, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite”;

per il convenuto Franzelletti (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, svolta anche nel presente atto dal deducente, accertato e dichiarato che si è verificato quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, in via principale dichiarare la cessazione e/o scioglimento del Consorzio

di Marsia a far data dall'anno 1999 o, quantomeno, dall'anno 2002, essendo quest'ultimo privo di ogni e qualsiasi funzione o motivazione per intervenuto subentro di altro Ente (nelle specie: il Comune di Tagliacozzo, l'Amministrazione Separata della Montagna Curio); in subordine, comunque, riconosciuto e dichiarato che lo stesso Consorzio di Marsia non ha più titolo a svolgere alcuna funzione o servizio e nella denegata ipotesi non si ritenesse avverata la condizione di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia sin dal 1999 e/o dal 2002, fissare un termine certo, non superiore all'anno, nel quale lo stesso Consorzio di Marsia debba ritenersi effettivamente sciolto. In ogni caso, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite”;

per i convenuti Trepiccione e più (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): “Voglia il Tribunale adito in via preliminare dichiarare nulla la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/5/09 ovvero inammissibili e/o improcedibile le conclusioni ivi rassegnate nell'interesse del Consorzio di Marsia per difetto di mandato; in via principale, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, accogliere integralmente la domanda qui proposta, ed in particolare accertare che si è verificato quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, in quanto quest'ultimo è privo di qualsiasi funzione e/o motivazione, con ogni conseguenza di legge; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere avverata la circostanza prevista dall'art. 2 dello Statuto come causa di scioglimento del Consorzio di Marsia, rigettare comunque la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, e fissare il termine di un anno, o il diverso termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che il Consorzio di Marsia non ha più titolo per svolgere alcun servizio. Con compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle parti aderenti alle conclusioni che precedono e vittoria di spese di lite nei confronti degli eventuali contraddittori della domanda appena precisata”;

per i convenuti Antonangeli e più (memoria ex art. 183/6 n°1, c.p.c.): “Voglia il Tribunale adito in via preliminare dichiarare nulla la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/5/09 ovvero inammissibili e/o improcedibile le conclusioni ivi rassegnate nell'interesse del Consorzio di Marsia per difetto di mandato; in via principale, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, accogliere integralmente la domanda qui proposta, ed in particolare accertare che si è verificato quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, in quanto quest'ultimo è privo di qualsiasi funzione e/o motivazione, con ogni conseguenza di legge; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere avverata la circostanza prevista dall'art. 2 dello

Statuto come causa di scioglimento del Consorzio di Marsia, rigettare comunque la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto, e fissare il termine di un anno, o il diverso termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che il Consorzio di Marsia non ha più titolo per svolgere alcun servizio. Con compensazione delle spese di giudizio nei confronti degli attori e vittoria di spese di lite nei confronti degli eventuali contraddittori della domanda che precede”;

per i convenuti Lavra e più (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, svolta anche nel presente atto dai deducenti, accertato e dichiarato che si è verificato quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, in via principale dichiarare la cessazione e/o scioglimento del Consorzio di Marsia a far data dall’anno 1999 o, quantomeno, dall’anno 2002, essendo quest’ultimo privo di ogni e qualsiasi funzione o motivazione per intervenuto subentro di altro Ente (nelle specie: il Comune di Tagliacozzo, l’Amministrazione Separata della Montagna Curio); in subordine, comunque, riconosciuto e dichiarato che lo stesso Consorzio di Marsia non ha più titolo a svolgere alcuna funzione o servizio e nella denegata ipotesi non si ritenesse avverata la condizione di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia sin dal 1999 e/o dal 2002, fissare un termine certo, non superiore all’anno, nel quale lo stesso Consorzio di Marsia debba ritenersi effettivamente sciolto. In ogni caso, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese di lite”;

per l’intervenuta Ferrari Carpio in proprio e nella qualifica (atto di intervento): “Piaccia al Tribunale adito 1) accogliere la domanda degli attori le cui conclusioni sono da intendersi qui integralmente ritrascritte e che si fanno proprie; 2) accogliere le domande degli intervenuti Bini Giulia, Zonfrilli Giannina, Franzelletti Franco, Trepiccione Stefano, di Rocco Angelo più altri, del Comune di Tagliacozzo e del Consorzio Stradale di Marsia le cui conclusioni sono da intendersi qui integralmente ritrascritte e che si fanno proprie; 3) accogliere la domanda di cessazione e/o lo scioglimento del Consorzio di Marsia, essendosi avverata la condizione di cui all’art. 2, ultimo capoverso, dello Statuto del Consorzio; 4) in subordine si chiede fissarsi un termine, non superiore all’anno, al fine di dichiarare, appunto, sciolto il Consorzio di Marsia, in quanto lo stesso non svolge e non può più svolgere alcuna funzione per cui era sorto; 5) rigettare tutte le domande del Consorzio di Marsia; 6) con compensazione delle spese nei confronti degli attori e degli intervenuti tutti e relativa condanna di spese di lite del Consorzio di Marsia”

l’intervenuta Amministrazione Separata della Montagna Curio (atto di intervento):
“Voglia il Tribunale adito, ammesso l’intervento in giudizio dell’Amministrazione Separata della Montagna Curio, accogliere tutte le domande proposte da Maldera e da tutti gli altri attori nei confronti del Consorzio di Marsia e, conseguentemente, dichiarare l’intervenuto

scioglimento di tale Consorzio o comunque fissare il termine di un anno, o il diverso altro termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che questo Consorzio non ha più titolo per svolgere alcun servizio nel comprensorio di Marsia. Con vittoria di spese di lite”;

per l'intervenuto Consorzio Stradale di Marsia (atto di intervento): “Voglia il Tribunale adito, ammesso l'intervento in giudizio del Consorzio Stradale di Marsia, accogliere tutte le domande proposte da Maldera e da tutti gli altri attori nei confronti del Consorzio di Marsia e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuto scioglimento di tale Consorzio o comunque fissare il termine di un anno, o il diverso altro termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che questo Consorzio non ha più titolo per svolgere alcun servizio nel comprensorio di Marsia. Con vittoria di spese di lite”;

per l'intervenuto Comune di Tagliacozzo (atto di intervento): “Voglia il Tribunale adito, ammesso l'intervento in giudizio del Comune di Tagliacozzo, accogliere tutte le domande proposte da Maldera e da tutti gli altri attori nei confronti del Consorzio di Marsia e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuto scioglimento di tale Consorzio o comunque fissare il termine di un anno, o il diverso altro termine ritenuto di giustizia, entro il quale il Consorzio di Marsia dovrà intendersi effettivamente sciolto, dichiarando comunque, in tal caso, che questo Consorzio non ha più titolo per svolgere alcun servizio nel comprensorio di Marsia. Con vittoria di spese di lite”;

per l'intervenuta Bini (atto di intervento): “Si chiede all'adito Tribunale di voler accogliere le conclusioni spiegate dagli attori principali e sopra riportate, che fa integralmente proprie e da intendersi qui riportate e trascritte, con vittoria di spese di lite”;

(causa n° 45381/10)

per parte attrice Angeletti e più (atto di citazione): “Voglia il Tribunale adito nel merito: accertare che dal 2002 il Consorzio convenuto non ha più svolto alcuna attività nell'interesse dei consorziati e, di conseguenza, accertare che non è dovuto il pagamento di alcun contributo consortile; accertare che, ai sensi dell'art. 27, 1° comma, c.c., è divenuto impossibile e comunque inutile il conseguimento degli scopi per i quali il Consorzio convenuto è stato costituito; accertare che, ai sensi dell'art. 2, u.c., Statuto del Consorzio convenuto, gli scopi per i quali quest'ultimo è stato costituito possono essere ormai svolti dagli enti pubblici a ciò preposti dalla legge, e più precisamente dal Comune di Tagliacozzo, dall'Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro del Comune di Tagliacozzo, e dal Consorzio stradale di Marsia; dichiarare pertanto l'estinzione del Consorzio convenuto, ai sensi dell'art. 30 c.c., e, per l'effetto, inibire agli amministratori e ai legali rappresentanti pro tempore del Consorzio convenuto di compiere nuove operazioni, ai

FG

sensi dell'art. 29 c.c.; inibire all'assemblea dei delegati pro tempore del Consorzio convenuto di approvare qualsiasi ulteriore bilancio ovvero piano di riparto dei debiti e delle spese fra i consorziati; inibire agli amministratori e ai legali rappresentanti pro tempore del Consorzio convenuto di agire stragiudizialmente ovvero giudizialmente nei confronti dei consorziati per il pagamento di qualsiasi ulteriore somma di denaro; nominare uno o più liquidatori, ai sensi dell'art. 11 e ss disp. att. c.c.. Con vittoria di spese di lite”;

per il Consorzio convenuto (comparsa di risposta): “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento delle presenti conclusioni, in via principale nel merito: accertare e dichiarare che quanto oggetto della domanda introdotta con atto di citazione notificato il 13/7/10 è inter partes coperto da giudicato e per l'effetto rigettare con ogni miglior formula ogni domanda ex adverso formulata; accertare e dichiarare che il Consorzio di Marsia svolge ancora attualmente i suoi compiti statutari e per l'effetto rigettare con ogni miglior formula ogni domanda ex adverso formulata. In via meramente subordinata: rigettare in ogni caso, per i motivi tutti di cui alla narrativa, le domande ex adverso formulate con ogni miglior formula. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione (80783/08 RG), ritualmente notificato per pubblici proclami, gli attori Maldera Luigi ed altri convenivano in giudizio il Consorzio di Marsia e tutti gli altri consorziati per far accertare l'avvenuto avveramento di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, con conseguente dichiarazione dell'intervenuto scioglimento del consorzio medesimo, ormai privo di qualsiasi funzione o giustificazione, ovvero, in subordine, per far fissare un termine per lo scioglimento, attesa la mancanza di titolo da parte del Consorzio di Marsia per svolgere alcun servizio. In particolare gli attori allegavano che in data 30/10/96 la società Marsia aveva riconsegnato alla Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro, le strade e le piazze del comprensorio, in attuazione delle disposizioni contenute nel contratto Napolitano, stipulato in data 29/10/61 tra l'Amministrazione Separata e la Società Marsia; che a partire dal 2001, dopo la Delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n° 41/99 di ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio, il Comune di Tagliacozzo aveva stabilito di assumere la funzione della gestione di diversi servizi pubblici nel comprensorio turistico di Marsia (manutenzione strade e sgombero neve; illuminazione stradale; raccolta rifiuti solidi urbani); che le determinazioni del Consiglio Comunale, riguardanti l'assunzione di detti servizi, erano state impugnate dal Consorzio di Marsia davanti al TAR Abruzzo, che aveva rigettato i ricorsi con sentenze passate in giudicato; che pertanto si era verificata la condizioni prevista dall'art. 2, ultimo capoverso, Statuto consortile, con conseguente scioglimento del Consorzio di Marsia, non più legittimato ad eseguire alcuna opera di urbanizzazione.

Si costituiva il Consorzio di Marsia, il quale concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituivano vari consorziati convenuti, i quali aderivano alla domanda attrice ed instavano per la declaratoria di cessazione e/o scioglimento del Consorzio di Marsia.

Intervenivano in giudizio, oltre ad altri consorziati, anche il Comune di Tagliacozzo, l'Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla Frazione di Roccacerro, ed il Consorzio Stradale di Marsia, i quali, aderendo alle domande degli attori, concludevano come in epigrafe riportato.

Con separato atto di citazione (45381/10 RG) Angeletti Paolo ed altri consorziati hanno introdotto nuovo giudizio nei confronti del Consorzio di Marsia per l'accoglimento, quanto al merito, delle conclusioni rassegnate in epigrafe e fondate sostanzialmente sulle stesse deduzioni ed allegazioni svolte dagli attori nella prima causa.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Marsia, che concludeva come indicato in epigrafe.

Disposta la riunione, le due cause erano istruite documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

All'udienza del 27/12/11 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 16/3/12.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le due domande riunite vanno accolte nei termini di cui in motivazione.

Per quanto riguarda le varie questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, valgono le seguenti osservazioni.

Gli attori e i vari convenuti citati per pubblici proclami -si tratta di innumerevoli consorziati che hanno aderito alla domanda attrice- hanno eccepito il difetto di mandato per difetto del potere di rappresentanza sostanziale da parte di Fiocco Sandro, che aveva rilasciato la procura speciale al difensore del Consorzio di Marsia; in particolare è stato eccepito che con sentenza 17759/08 il Tribunale di Roma aveva accertato le cause di ineleggibilità del predetto Fiocco alla carica di presidente del Consorzio di Marsia e ne aveva dichiarato la decadenza dalla carica stessa e che, non avendo il Fiocco dimostrato che erano venute meno le ragioni della sua decadenza, era conseguenziale il difetto di ius postulandi da parte del legale del Consorzio di Marsia, da considerare pertanto contumace.

Strettamente connessa a questa prima eccezione, così da renderne opportuna la trattazione unitaria, è l'eccezione di carenza del potere di stare in giudizio da parte del Presidente del Consorzio.

Al riguardo va rilevato che l'art. 15 dello Statuto del Consorzio di Marsia attribuisce il potere rappresentativo in capo al Presidente del Consorzio stesso, per cui non sarebbe neanche necessario il richiamo alla (peraltro neanche statutariamente prevista) autorizzazione 'annuale'

da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, cui ha fatto riferimento il procuratore del Consorzio convenuto.

Per quanto riguarda la prima eccezione si rileva che, emersa la condizione oggettiva per la partecipazione al Consorzio -proprietà di unità immobiliari all'interno del comprensorio del Consorzio stesso da parte del Fiocco-, non risulta che siano state impugnate le delibere del Consiglio di Amministrazione di nomina del Fiocco alla carica di presidente del Consorzio, con riferimento all'epoca di costituzione del Consorzio stesso; quindi il Fiocco appare legittimato a rappresentare il Consorzio.

Inoltre, in relazione all'eccepita carenza di legittimazione del Fiocco ad agire in giudizio in nome e per conto del Consorzio di Marsia, non va dimenticato che non risulta il passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Roma del 2008, con tutto ciò che ne consegue, atteso che il contenuto costitutivo della sentenza preclude l'operatività della provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c. , che invero assiste solo le sentenze di condanna o quantomeno i capi di sentenze aventi contenuto di condanna.

Passando all'eccezione sollevata dal Consorzio di Marsia, si rileva l'evidente infondatezza dell'eccezione di giudicato.

Al riguardo il Consorzio convenuto ha eccepito che con sentenza n° 3799/04 (RG 27446/98) il Tribunale di Roma aveva rigettato identica domanda di scioglimento del Consorzio, per cui, non essendo stata impugnata ed essendo passata in giudicato, detta sentenza faceva stato nei confronti di tutti i consorziati e dei loro eredi ed aventi causa; concludeva quindi il Consorzio per l'intangibilità della statuizione contenuta nella predetta sentenza, evidenziando che non era emerso il presupposto fattuale e logico-giuridico di quella domanda di scioglimento, ossia che fosse avvenuta la riconsegna delle strade, piazze ed impianti alle Amministrazioni Pubbliche locali con conseguente attribuzione di natura pubblica.

Il Consorzio convenuto ha al riguardo richiamato anche le sentenze della Corte appello Roma 17/00 e 18/00, su cui poi si tornerà: al momento è sufficiente rilevare che si tratta di decisioni in punto di giurisdizione, che poca rilevanza hanno ai fini che qui interessano.

Tanto premesso, ritiene il Giudice che vi è diversità di causa petendi fra le due domande; infatti il primo giudizio, terminato con la ricordata sentenza del 2004, si fondava sul presupposto dell'impossibilità per il Consorzio di realizzare i suoi fini statutari (art. 27, 1° comma, c.c.), mentre nell'odierno giudizio la domanda si fonda sull'asserito avveramento della condizione di cui all'art. 2 St, per effetto del carattere temporaneo del Consorzio di Marsia e del subentro di altri enti nello svolgimento delle funzioni del Consorzio stesso, in particolare del Consorzio stradale obbligatorio di Marsia, costituito nel 2009 dal Comune di Tagliacozzo, ente territoriale, quest'ultimo, che già in precedenza aveva assunto il compito di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli altri servizi pubblici inerenti al territorio ricompreso nel comprensorio di Marsia.

Sotto altro punto di vista la tesi del Consorzio di Marsia sull'intangibilità del giudicato e sulla portata preclusiva del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile trova un limite di fondo, nel caso di rapporti di durata, nell'identità della situazione fattuale (ri)sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria: non appare possibile dubitare che si sia in presenza di un rapporto di durata, quale appunto quello connesso alla costituzione e partecipazione obbligatoria ad un consorzio di urbanizzazione, quale quello che qui ci occupa; quindi nessuna preclusione sussiste nel caso di fatti sopravvenuti, poiché nei rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio 'rebus sic stantibus', con la conseguenza che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato e che quanto deciso può risultare non più vincolante nel caso di modifica della situazione fattuale di riferimento (cfr. Cass. 25454/07; Cass. 10420/02).

Nell'odierna ed annosa controversia non è dubitabile che dal 2004 all'introduzione dei due giudizi, che qui ci occupano, siano intervenuti rilevanti fatti nuovi, primo fra tutti la costituzione del Consorzio Stradale di Marsia.

In ogni caso non va dimenticato che la questione della titolarità di strade e piazze non appare decisiva in relazione all'art. 2 St, su cui si fonda l'odierna domanda, in quanto la condizione risolutiva, cui era connessa la durata del Consorzio di Marsia, riguarda -come meglio poi si vedrà- la realizzazione da parte di altri Enti delle funzioni e delle attività provvisoriamente svolte dal Consorzio; quindi, in relazione all'odierna causa petendi, appare rilevante non il richiamo alla questione della titolarità di strade e piazze, quanto invece -per così dire- la ragion d'essere del Consorzio stesso in relazione al suo incontestabile carattere temporaneo e meramente vicario.

Comunque, qualora si volesse esaminare anche la questione della titolarità di strade e piazze, va ricordato che sulla questione della natura pubblica di strade e piazze, ricadenti nel comprensorio, è intervenuta la sentenza TAR Abruzzo 230/03, passata in giudicato.

Poche parole per giudicare legittimi gli interventi ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c. di alcuni consorziati e degli Enti (Comune di Tagliacozzo, Amministrazione Separata della Montagna Curio e Consorzio stradale di Marsia), direttamente coinvolti nella vicenda.

Al riguardo i predetti sono legittimati all'intervento in quanto hanno un interesse, non di mero fatto, ma giuridico alla controversia, atteso che la loro posizione soggettiva, sia come consorziati tenuti al pagamento degli oneri verso un Consorzio ormai sciolto sia come enti territoriali che hanno dato una differente impostazione alla gestione dei servizi pubblici nel comprensorio, può essere pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che l'adiuvato sostiene nei confronti della controparte.

Passando al merito, ritiene il Giudice, sulla scorta anche di conferenti decisioni del TAR Abruzzo, che deve essere dichiarato lo scioglimento del Consorzio di Marsia alla luce dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio stesso.

Preliminarmente va ricordato che il Consorzio di Marsia costituisce -o meglio costituiva- un consorzio di urbanizzazione e che, come da costante giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 1277/03), il Consorzio tra proprietari di immobili in zona residenziale non rientra in alcuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice civile o dalle leggi speciali e va assimilato ad una associazione non riconosciuta, rimanendo regolato in via primaria dagli accordi degli associati ed in via suppletiva o integrativa dagli artt. 36-42 c.c. e dalle altre norme applicabili alle associazioni prive di personalità giuridica.

E' stato altresì evidenziato (cfr. Cass. 3341/03) che, accanto alla natura di associazioni atipiche ed agli innegabili aspetti associativi, possono essere presenti aspetti di realtà, che derivano dall'assunzione di obblighi propter rem o dalla costituzione di reciproche servitù, con la precisazione che *"... detti consorzi non hanno nel nostro sistema positivo una specifica regolamentazione, ma presentano ad un tempo caratteristiche di realtà, per quanto riguarda la legittimazione a parteciparvi e la natura dei vincoli che si stabiliscono sui terreni, e di associazione personale per quanto concerne i rapporti interni, di organizzazione e di amministrazione. Essi quindi si differenziano sia dai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi sia dai consorzi reali (di cui agli artt. 918 e ss c.c.), caratterizzati da finalità (non dinamiche) di mero godimento comuni a tutti i consorziati e assoggettati perciò al regime della comunione ..."*, con la riaffermata conseguenza che *"... al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile nelle varie ipotesi, occorre fare capo alle regole dettate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, specie per quanto attiene ai profili organizzativi e associativi ..."* (cfr. citata Cass. 3341/03 in motivazione).

La tesi attorea, cui poi hanno aderito vari consorziati e gli interventi, si fonda sulla durata temporanea del Consorzio di Marsia e sul venir meno di ogni ragion d'essere del Consorzio stesso per effetto dell'avvenuto subentro di altri Enti nelle attività statutarie del Consorzio di Marsia; quindi, in base a detta tesi, si sarebbe verificata la condizione, prevista dall'art. 2 dello Statuto, per la cessazione e/o lo scioglimento del Consorzio di Marsia.

Detta impostazione è pienamente condivisa dal Giudice.

Punto di partenza è indubbiamente il citato art. 2 St.

Il chiaro dettato del citato art. 2 St non consente dubbi sul carattere temporaneo e vicario del Consorzio di Marsia (cfr. art. 2 St 'Scopo e durata': "Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, costruire, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'alimentazione idrica ed eventualmente quelle integrative della distribuzione idrica, quelle per la regolarizzazione del deflusso delle acque e del loro eventuale smaltimento, quelle della distribuzione dell'energia elettrica ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione La durata del Consorzio non è

determinata. Esso tuttavia sarà sciolto quando gli scopi sopra specificati potranno essere attuati da qualsiasi altro ente”.

Sulla portata e sulla interpretazione di detto articolo appare sufficiente richiamare le motivazioni addotte da plurime sentenze del TAR Abruzzo (230-232-233/2003 e 295/2011), a conferma della funzione meramente temporanea, suppletiva e vicaria del Consorzio di Marsia, fino a quando altri enti non fossero subentrati nelle funzioni e nelle attività del consorzio stesso.

Nel caso di specie -e gli interventi ad adiuvandum del Comune di Tagliacozzo, dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio e del Consorzio Stradale obbligatorio di Marsia lo confermano- si è in concreto realizzata la su richiamata condizione, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.

Orbene, come già evidenziato da TAR Abruzzo n° 230/03 (passata in giudicato) il Consorzio di Marsia, costituito con atto del 21/9/66 del notaio Polidori per la manutenzione, l'esercizio, la costruzione ed il ripristino di opere stradali, idriche, fognarie, di illuminazione pubblica, nel comprensorio di Marsia, è un'associazione di fatto costituita dalla Marsia Spa (poi Srl) tra i proprietari di terreni del comprensorio di Marsia, questi ultimi obbligati ad aderirvi in forza di apposita clausola inserita nei singoli atti di compravendita di lotti, con lo scopo di provvedere alla gestione, nonché alla costruzione e ripristino delle opere indicate nell'art. 2 dello Statuto (le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'alimentazione idrica e per la regolazione del deflusso delle acque e del loro smaltimento, quelle della distribuzione dell'energia elettrica ed in generale tutte le opere ed attività collettive interessanti le zone del comprensorio).

Il citato art. 2 dello Statuto, al pari dell'art. 3 dell'atto costitutivo del Consorzio, non prevede espressamente una durata predeterminata del Consorzio, ma ne individua lo scioglimento o cessazione nel momento in cui “i suoi scopi potranno essere attuati da un qualsiasi altro ente”.

In punto di fatto la citata sentenza del TAR ha poi precisato che le opere infrastrutturali realizzate dalla Marsia Srl sono state consegnate al Consorzio il 21/12/72 sotto il profilo dell'affidamento in gestione, “... il che qualifica la posizione del Consorzio con quella di un semplice detentore alieno nomine degli immobili, senza che sia stato mai mutato il titolo e senza che sia mai stata fornita prova di ciò, ai sensi dell'art.1141 c.c. ...” (cfr. citata sentenza TAR Abruzzo 230/03), mentre poi con verbale di consegna del 30/10/96 la Marsia Srl (già Spa) ha restituito all'Amministrazione Separata della Montagna Curio i beni rimasti in sua proprietà, ciò in virtù dell'art. 9 del contratto del 1961 (notaio Napolitano), che disponeva l'obbligo del trasferimento di tali beni -tutte le strade e le piazze e parte (60%) degli impianti sportivi (sciovie, funivie, seggiovie e simili)-, decorsi trentacinque anni, appunto all'Amministrazione

Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla frazione di Roccacerro del Comune di Tagliacozzo.

Dunque l'attività consortile era un'attività destinata a cessare nel momento in cui un qualsiasi altro ente si fosse attivato per erogare i servizi forniti dal Consorzio stesso; quindi, con sintesi efficace e pienamente condivisa, " ... *la costituzione del Consorzio ... doveva e deve, dunque, intendersi come costituzione di un organismo temporaneo, con funzioni di mera supplenza rispetto a quelle proprie di altri enti istituzionalmente deputati a svolgere i compiti che l'ente consortile si è dato ...*" (cfr. citata sentenza 230/03).

Dalla documentazione in atti, dalle deduzioni degli enti territoriali intervenuti e dalle stesse argomentazioni svolte da TAR Abruzzo n° 230/03 emerge che, a partire dalla fine degli anni '90 e poi via via nel corso degli anni, il Comune di Tagliacozzo aveva delineato -e poi in concreto realizzato- un progetto unitario e globale, finalizzato " ... *a valorizzare da parte del Comune, quale ente esponenziale della intera collettività locale, le funzioni pubbliche che ad esso istituzionalmente competono, decidendo di svolgere i servizi pubblici nell'area de qua, in cui è insediata un'estesa collettività, rimediando, in particolare, al grave degrado complessivo di tale comprensorio, lamentato oltre che dal Comune, dagli interventori ad opponendum (che parlano di incuria e abbandono e che affermano di non essere più in grado di sopportare i "giugulatori oneri consortili")....*" (cfr. Tar Abruzzo n° 230/03); quindi, pur essendo intervenuta la sentenza del TAR Abruzzo su specifici profili e specifiche delibere impugnate - p.es. viene affrontato anche il discorso sul servizio di nettezza urbana, rientrante nei compiti dei Comuni-, sono innegabilmente ribaditi il carattere temporaneo del Consorzio di Marsia e la piena legittimità dell'intervento degli enti territoriali per la migliore realizzazione degli interessi collettivi, con tutte le evidenti ripercussioni -ex art. 2 St- sul termine di durata del Consorzio stesso, il quale, come sostanzialmente evidenziato dai giudici del Tar, non può sindacare il modo in cui il Comune di Tagliacozzo ritenga di meglio tutelare gli interessi della collettività, stante anche -lo si ribadisce- il carattere meramente temporaneo e di fatto provvisorio del Consorzio stesso.

Dunque, in conformità con il contenuto del più volte citato art. 2 St e facendo proprie le osservazioni di TAR Abruzzo n° 230/03, appare di tutta evidenza, come già esposto in precedenza, l'irrelevanza di ogni questione connessa alla titolarità dei beni, facenti parte del comprensorio; al riguardo in maniera persuasiva e pienamente condivisa è stato affermato che " *Nel momento, in cui, dunque, l'ente locale, istituzionalmente preposto alla cura degli interessi pubblici relativi ai diversi servizi indicati nell'atto n.16/2001, servizi tutti corrispondenti a quelli per i quali il Consorzio era stato costituito, manifesta la volontà di provvedere globalmente alla gestione degli stessi, non si comprende l'ostilità dimostrata, che-ripetesi- contrasta con precise disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto consortile. Allorché si è prevista la cessazione del Consorzio ove e nel momento in cui un qualsiasi altro*

ente avesse inteso di erogare i servizi previsti nell'art.2 dello Statuto, non si è fatta alcuna questione circa la proprietà privata o pubblica dei terreni e delle opere realizzate e da realizzare (strade, piazze, ecc), in funzione dei servizi da erogare al complesso residenziale (illuminazione, acqua, fognature, ecc.), riconoscendosi implicitamente nella previsione di cui alle norme suindicate il carattere di interesse pubblico dei servizi in questione, carattere che si ritiene non possa essere posto in alcun dubbio. Questioni proprietarie non possono, pertanto, essere oggi prospettate per ostacolare l'intervento organico e responsabile dell'ente locale, titolare dei poteri istituzionali in materia di servizi pubblici, soprattutto quando l'espletamento di detti servizi interessa una vasta area del territorio comunale, che vede ivi insediata una numerosa collettività” e che “... In ogni caso deve dirsi che l'intento di accollare ad altro ente la gestione dei servizi pubblici è chiaramente desumibile dalle norme ricordate dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, nonché dallo stesso art.9 del contratto Napoletano 1961 che prevedeva, appunto, il trasferimento in proprietà al Comune, dopo trentacinque anni, di tutte le strade e piazze ovunque costruite, di cui la soc. Marsia fosse ancora eventualmente proprietaria, unitamente agli impianti sportivi che diventeranno di proprietà del Comune e della soc. in ragione del 60%, il primo, e del 40%, la seconda”(cfr. citata sentenza 230/03 TAR Abruzzo, in motivazione).

Del resto anche a livello esegetico appare di tutta evidenza che il citato art. 2 St nell'aver ricollegato la cessazione del Consorzio al momento in cui “... qualsiasi altro ente ...” -si noti la portata generica e generale della previsione- avesse erogato i servizi previsti nell'art.2 dello Statuto, non ha introdotto alcuna questione circa la proprietà privata o pubblica dei terreni e delle opere realizzate e da realizzare (strade, piazze, ecc), in funzione dei servizi da erogare al complesso residenziale (illuminazione, acqua, fognature, ecc.); quindi ciò che ha assunto rilievo, ai fini e per gli effetti del citato art. 2 St, è la realizzazione di quei determinati scopi e di quelle determinate finalità pubblicistiche da parte di altro ente territoriale (cfr. citata Sentenza TAR Abruzzo 230/03: “... Questioni proprietarie non possono, pertanto, essere oggi prospettate per ostacolare l'intervento organico e responsabile dell'ente locale, titolare dei poteri istituzionali in materia di servizi pubblici, soprattutto quando l'espletamento di detti servizi interessa una vasta area del territorio comunale, che vede ivi insediata una numerosa collettività ...”).

La citata sentenze supera anche la questione della validità, che pure conferma apertis verbis, del verbale di consegna del 30/10/96 fra la Marsia Srl e l'Amministrazione Separata, su cui era intervenuta la Corte di appello di Roma con sentenze 17/00 e 18/00 con una decisione di mero rito, in quanto “... la natura non pubblica delle strade e piazze di Marsia in forza delle sentenze nn.17 e 18 della Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, non esclude il carattere d'interesse pubblico di tali opere e la legittimazione del Comune di provvedere alla loro gestione e ciò, senza tener conto, della validità del verbale di consegna del 30.10.1996, ...” e

che inoltre " la Corte d'Appello di Roma, dichiarando il difetto di giurisdizione del Commissario reg.le per gli usi civici nella sentenza n.46/1998, non ha affatto negato implicitamente validità al verbale del 30.10.1996: questo documento, fino a che non venga annullato da una sentenza di un'Autorità giudiziaria (che finora non v'è stata), è documento valido ed efficace, che non vale a porre nel nulla la unilaterale e inefficace validità di recesso espressa dalla soc. Marsia, posto che occorre nella specie il reciproco consenso delle parti" (cfr. Tar Abruzzo 230/03).

In conclusione, a prescindere da ogni questione sulla titolarità dei beni ricadenti nel comprensorio, ritiene il Giudice che al Comune di Tagliacozzo non può essere impedito di organizzare e fornire i servizi pubblici, conformemente ai suoi compiti istituzionali, e che, per quanto qui di specifico interesse, la predisposizione di detti servizi pubblici risulta espressamente prevista dalle norme del più volte richiamato atto costitutivo (art. 3) e dello Statuto (art. 2) del Consorzio di Marsia, come evento per così dire naturale, cui è ricollegato lo scioglimento del Consorzio di Marsia stesso.

Si può dunque affermare che a partire da fine anni '90 – inizi 2000 il Comune di Tagliacozzo, direttamente o indirettamente, ha provveduto ad iniziare la realizzazione e l'offerta di servizi di pubblica utilità a favore dei consorziati (sgombero neve, manutenzione strade, manutenzione acquedotto, servizio di ritiro dei rifiuti, illuminazione), con ciò iniziando a realizzare la condizione prevista dal più volte richiamato art. 2 St. ed iniziando così a porre le basi per far conseguentemente venir meno le funzioni di mera supplenza del Consorzio di Marsia, ente chiaramente temporaneo per stessa previsione di statuto, rispetto alle funzioni svolte da enti istituzionalmente deputati a svolgere detti compiti e a fornire detti servizi pubblici; quindi il Consorzio di Marsia ha perso ogni possibilità di perseguire gli scopi per cui è stato costituito e non può pretendere di proseguire la sua esistenza in contrasto con gli interessi pubblici, perseguiti in concreto da altri enti a ciò istituzionalmente deputati .

In tale contesto assumono rilievo:

la deliberazione n° 41 del 25/6/99 del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo, con cui, a seguito della ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio di Marsia, era stata affermata la natura pubblica delle strade e delle piazze del comprensorio con la riaffermata riserva all'Ente pubblico della relativa gestione;

l'ordinanza del 16/8/99 del Comune di Tagliacozzo, con il quale detto ente rivendicava al Comune l'esercizio delle funzioni pubbliche, comprese quelle rilevanti ex art. 2 St, ordinando la rimozione di tutti gli ostacoli ed impedimenti frapposti dal Consorzio di Marsia;

la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo n° 71 del 3/11/00 con cui si era stabilito di ampliare il perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, inserendo nelle zone comprese nel perimetro stesso la località denominata 'Marsia';

la deliberazione della Giunta comunale n° 42 del 16/3/01 con la quale il Comune di Tagliacozzo si era assunto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella località Marsia;

la stipula fra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio della convenzione 23/6/01 per la gestione dei servizi pubblici del comprensorio di Marsia, in base alla quale il Comune assumeva a proprio carico l'organizzazione e la gestione del servizio idrico (art. 1) e del servizio di raccolta, anche differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (art. 2), mentre l'Amministrazione Separata assumeva a proprio carico la gestione del servizio di esercizio e manutenzione della pubblica illuminazione (art. 3), del servizio di manutenzione e pulizia di strade, vie e piazze (art. 4), del servizio di sgombero della neve da strade, via e piazze (art. 5): risultano prodotti in atti i verbali delle deliberazioni di Giunta Comunale per l'attivazione dei vari servizi, in esecuzione della predetta convenzione: n° 155 del 12/7/01, n° 31 del 2/3/02, n° 189 dell'8/8/02. Inoltre con ulteriore convenzione del 22/2/02 vi era stato l'affidamento da parte dell'Amministrazione Separata, titolare della funzione, al Comune di Tagliacozzo della gestione del servizio di manutenzione e pulizia, nonché di sgombero della neve da strade, vie e piazze del comprensorio di Marsia;

i rinnovi della convenzione del 23/6/01 nel 2003 (delibera del C.C. 41 del 29/9/03), nel 2004 (delibera del C.C. n° 58 del 30/11/04) e via dicendo;

la diffida del Comune di Tagliacozzo al Consorzio di Marsia dall'effettuare i servizi dal 19/3/02;

la comunicazione dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio del 5/11/03 relativa all'attivazione del servizio pubblico di illuminazione stradale nel Centro turistico di Marsia, a seguito di deliberazione del Comitato Amministrativo n° 12 dell'11/10/03 ;

la nota 7/12/06 del Comune di Tagliacozzo, indirizzata all'associazione proprietari di immobili di Marsia, in cui l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto un breve excursus sulle annose vicende ed aver ribadito che il Consorzio di Marsia non gestiva più il servizio di raccolta dei rifiuti e di manutenzione della strade e sgombero della neve, a seguito dei richiamati provvedimenti del Comune, la cui validità era stata confermata dalla sentenza n° 230/03 del TAR Abruzzo passata in giudicato, ha ribadito di essere l'unico soggetto legittimato a svolgere i servizi pubblici a Marsia e a pretendere il relativo pagamento;

la costituzione da parte del Comune di Tagliacozzo del Consorzio Stradale di Marsia con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 25/9/09.

Dunque si può affermare che, a partire dalla delibera 41/99 del Consiglio Comunale di Tagliacozzo di ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio, il Comune ha deciso di assumere la funzione di gestione di diversi servizi pubblici nel comprensorio di Marsia (manutenzione delle strade, sgombero della neve, illuminazione stradale, raccolta rifiuti solidi urbani), già provvisoriamente ed in via precaria gestiti dal Consorzio di Marsia, e che, in esecuzione di questo programma ed alla fine di questo percorso,

ha proceduto alla costituzione di un ente che svolge in via definitiva le funzioni svolte, in via meramente provvisoria per statuto, dal Consorzio di Marsia.

Le delibere comunali sono state impugnate dal Consorzio di Marsia davanti al TAR Abruzzo, ma -come detto- i ricorsi sono stati rigettati con sentenze passate in giudicato.

La definitività ed irreversibilità della nuova situazione si è venuta a determinare, come detto, con la costituzione nel 2009 da parte del Comune di Tagliacozzo (cfr. delibera di G.C. n° 133 del 22/6/09 della Giunta Comunale e delibera di C.C. n° 27 del 25/9/09 del Consiglio Comunale) del Consorzio Stradale Obbligatorio di Marsia, la cui legittimità ha trovato conferma nella sentenza TAR Abruzzo n° 295/11, con conseguente ulteriore riprova della definitiva sostituzione del convenuto Consorzio di Marsia nella fornitura di servizi alla collettività, con conseguente venir meno di ogni ragion d'essere del Consorzio stesso.

Il neo costituito Consorzio stradale è stato costituito proprio con lo scopo di svolgere funzioni di custodia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, ricostruzione, ripristino ed eventuale potenziamento della rete viaria e delle altre opere di interesse generale del Centro turistico di Marsia, nonché delle opere idrauliche e di quelle per la distribuzione dell'energia elettrica (cfr. art. 2 Statuto del Consorzio Stradale di Marsia: "Il Consorzio, a maggior chiarimento, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'acqua ed eventualmente quelle integrative dell'alimentazione idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella della distribuzione dell'energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro di proprietà consorziate"): si tratta sostanzialmente degli stessi scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia (art. 2 St: "Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercitare, costruire, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'alimentazione idrica ed eventualmente quelle integrative dell'alimentazione idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque e del loro eventuale smaltimento, quelle della distribuzione dell'energia elettrica ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese sotto la sua giurisdizione").

Inoltre è stato previsto, quanto alla durata (art. 4), che "il Consorzio stradale di Marsia è obbligatorio e permanente. Il Consorzio cessa il suo operato e si scioglie con le stesse modalità istitutive, esclusivamente in caso di trasferimento, con apposito atto, di tutti i beni da esso amministrativi al Comune di Tagliacozzo o ad altro ente pubblico locale".

La documentazione in atti, relativa a verbali del CdA e dell'Assemblea del Consorzio Stradale di Marsia, dimostra la piena operatività del Consorzio stesso.

Ad ulteriore conferma della bontà delle superiori osservazioni, valgono le considerazioni svolte in particolare dal Comune di Tagliacozzo sul fatto che il Consorzio di Marsia, del cui carattere temporaneo e vicario non è dato dubitare alla luce del suo stesso statuto, non può pretendere di comprimere l'integrità delle funzioni e dei poteri che istituzionalmente competono al Comune di Tagliacozzo, unitamente all'Amministrazione Separata della Montagna Curio (frazione di Roccacerro), nel fornire servizi di pubblica utilità nel comprensorio della Marsia; se il Comune ha legittimamente, come accertato dai giudici amministrativi, deciso di assumere in proprio, come previsto dalla legge, le funzioni di manutenzione delle strade e tutte le altre funzioni, provvisoriamente facenti capo al Consorzio di Marsia, e quindi di farsi carico dei compiti (svolgimento di servizi di pubblica utilità) che istituzionalmente le competono, appare priva di valide argomentazioni giuridiche, oltre che fattuali, l'opposizione manifestata dal Consorzio di Marsia, ente precario e destinato a sciogliersi -lo si ribadisce, in forza del suo stesso Statuto- nel caso in cui, come verificatosi, altri Enti territoriali avessero svolto i compiti previsti dallo stesso art. 2 Statuto.

Inoltre, a confutazione delle deduzioni ed allegazioni di parte attrice sulla mancata esecuzione dei compiti istituzionali, il Consorzio non ha dato prova di continuare a fornire servizi ulteriori rispetto a quelli organizzati e/o forniti da altri enti territoriali, così che potesse giustificarsi la prosecuzione della sua attività.

A tale riguardo il Consorzio ha prodotto, a sostegno dell'allegata esecuzione di alcune residue attività, alcune fatture della Montana Nuova Srl e di altri prestatori d'opera, ma non si tratta di documentazione appagante.

Invero, ammesso e non concesso che il Consorzio di Marsia possa in ipotesi aver dato incarico per lo svolgimento di determinate attività risultanti dalle fatture allegate, si osserva -da un lato- che si tratterebbe di attività minimali e -dall'altro- la circostanza sarebbe comunque assolutamente irrilevante; infatti l'art. 2 St ricollega lo scioglimento del Consorzio di Marsia non alla sua capacità o incapacità di funzionare o di fare qualcosa, ma al fatto che le sue funzioni, per statuto vicarie e provvisorie, siano state definitivamente assunte da altro ente.

In altri termini ciò che rileva è unicamente il fatto che la costituzione di altro ente per la realizzazione dei servizi di pubblica utilità nell'area del comprensorio, servizi rientranti negli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, ha in concreto reso il Consorzio di Marsia un inutile doppione e ne ha determinato, conformemente al suo stesso Statuto, lo scioglimento e la fine della sua ragione di esistere, quale soggetto vicario e temporaneo per disposizione statutaria.

Quanto detto assorbe ogni questione in ordine agli esiti, richiamati da alcune parti, delle indagini del PM di Roma, che ha emesso decreto di rinvio a giudizio per truffa a danno dei consorziati in conseguenza di pretese richieste di pagamenti per attività consortili non svolte,

atteso che, in base alle indagini della Procura, il Consorzio di Marsia non avrebbe svolto alcuna attività dalla fine degli anni '90.

In conclusione si può affermare che il Consorzio di Marsia era stato costituito come soggetto giuridico temporaneo e vicario, come confermato dalla più volte richiamata sentenza TAR Abruzzo 230/03, e che era destinato a sciogliersi non appena le sue attività e funzioni fossero state assunte da altro ente, il tutto come previsto dal più volte richiamato art. 2 St e come concretamente verificatosi con la costituzione del Consorzio Stradale di Marsia e con la sua operatività; quindi va dichiarato lo scioglimento del Consorzio di Marsia per avveramento della condizione prevista dall'art. 2 dello Statuto.

Per quanto riguarda il periodo di scioglimento del Consorzio di Marsia per assunzione delle sue funzioni da parte di altro ente, si osserva che l'art. 2 St deve essere interpretato nel senso dell'attuazione degli scopi statutari da parte di altro ente e che questo si è concretamente verificato, appunto, a partire dal 2009 con la ricordata costituzione -e successiva operatività- del Consorzio Stradale di Marsia, costituzione che in pratica ha portato a compimento il percorso iniziato con la ricordata delibera ricognitiva del Comune di Tagliacozzo del 1999.

Dalla dichiarazione di scioglimento del Consorzio di Marsia ex art. 2 St, a decorrere dal 2009, consegue il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni, così come imposto dall'art. 29 c.c..

Nelle conclusioni del secondo atto di citazione è stata chiesta anche la nomina di liquidatori, ma al riguardo è sufficiente rilevare che la competenza, in base agli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., spetta al Presidente del tribunale.

Alla luce delle risultanze di causa, va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. del Consorzio convenuto.

Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, ritiene il Giudice che le stesse debbano essere compensate fra tutte le parti, stante l'assoluta peculiarità e comunque complessità della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara che il Consorzio di Marsia si è sciolto ex art. 2 dello Statuto dal 2009, come meglio specificato in motivazione;
- inibisce agli amministratori del disciolto Consorzio di Marsia il compimento di nuove operazioni;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del Consorzio di Marsia;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso a Roma, il 18/6/12

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

10 SET 2012



Roma, il
IL CANCELLIERE
Patriale Cancelliere

il Giudice

Francesco Antonio Scavotto